


BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 13 LUGLIO 1999

N. 72

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 20

“DEFINIZIONE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E VENDITA DI BENI DI RIFORMA FONDARIA E PER DISMISSIONI PATRIMONIALI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI”.

Pag. 4170

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 21

“NUOVE NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1985, N. 32”.

Pag. 4177

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 20

“DEFINIZIONE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E VENDITA DI BENI DI RIFORMA FONDIAIA E PER DISMISSIONI PATRIMONIALI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I

BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIAIA

Art. 1

(Premessa)

1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.

Art. 2

(Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze)

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l. 386/1976;
- b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di ma-

nuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della l. 230/1950.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soprappreso ERSAP, degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della l. 230/1950.

Art. 3

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

- a) l'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
- b) la somma corrispondente ai due terzi:
 1. dei costi delle opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
 2. dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'articolo 4.

Art. 4

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976)

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti indivi-

duati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti ponderati non rimborsati all'Ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'agricoltura competente per territorio.

4. È data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato per l'agricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.

5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.

7. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario.

Art. 5

(Integrazioni e pertinenze di unità produttive)

1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 4.

Art. 6

(Affrancazioni)

1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della l. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando

l'assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. È riconosciuta, altresì, agli eredi legittimi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva.

Art. 7

(Limitazioni, vincoli e divieti)

1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.

Art. 8

(Variazioni strumenti urbanistici)

1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della l. 386/1976;
- b) per i terreni per i quali risulta già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.

Art. 9

(Ripresa di possesso di unità produttive)

1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinuncia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'Assessore regionale competente.

Art 10

(Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita)

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del con-

tratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo edilizio.

Art. 11

(Criteri di assegnazione)

1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 12

(Beni di pubblico generale interesse)

1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.

3. Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.

4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della l. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.

Art. 13

(Beni non di pubblico generale interesse)

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiamo perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE).

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di ente pubblico, a prezzo determinato dall'UTE.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli UTE territorialmente competenti, al netto delle migliori apportate, purchè documentata la relativa spesa.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi,

quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 11 della l. 386/1976 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere d'intenti.

6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula.

7. Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate.

8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dall'ERSAP, si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo d'acquisto, come determinato dall'UTE, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Art. 14

(Concessioni temporanee)

1. I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale.

2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma fondiaria.

3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.

Art. 15

(Cessioni a cooperative agricole)

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dall'UTE territorialmente competente, ridotto di un terzo.

Art. 16

(Terreni occupati da costruzioni abusive)

1. I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di revoca o rinuncia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati - per le superfici interessate dall'abusivismo - non più utilizzabili a fini

agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'articolo 11 della l. 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente.

Art. 17

(Classificazione beni di riforma fondiaria)

1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 18

(Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC - di riforma fondiaria)

1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti dall'Opera nazionale combattenti e acquisiti al patrimonio della stessa per effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria.

2. Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 19

(Contenziosi in atto)

1. I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.

TITOLO II
DISMISSIONI PATRIMONIALI

Art. 20

(Elencazione immobili e procedure alienative)

1. In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'adesione al patto di stabilità e crescita di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:

1. complesso immobiliare sito in contrada "La Riccia" - Taranto al Comune di Taranto
2. immobile "CRSEC" sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie
3. immobile "Colonia marina ex G.I." sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2
4. immobile "Colonia Collinare ex G.I." sito in Mottola al Comune di Mottola
5. immobile in località "Ceppano" in agro di Otranto al Comune di Otranto
6. immobile "ex tabacchificio" sito in Corsi al Comune di Corsi
7. immobile in località "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa

8. immobile ex tabacchificio in località "Marina di Ginosa" al Comune di Ginosa
9. immobile in località "Dolcemorso" in agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale
10. complesso immobiliare "ex SICEM" sito in Foggia alla Provincia di Foggia
11. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Adelfia al Comune di Adelfia
12. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Altamura al Comune di Altamura
13. immobile "ex ENAL" in Capurso al Comune di Capurso
14. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Cellamare al Comune di Cellamare
15. immobile "Casa ex G.I." e relative pertinenze in Conversano al Comune di Conversano
16. immobile "Palestra ex G.I. alla via Galliani" in Foggia al Comune di Foggia
17. immobile "Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi" in Foggia al Comune di Foggia
18. immobile "Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio Da Zara" in Foggia al Comune di Foggia
19. immobile "Campi di tennis ex ENAL" in Foggia al Comune di Foggia
20. immobile "ex FAPL" in Torremaggiore al Comune di Torremaggiore
21. immobile "Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle" in Vico del Gargano al Comune di Vico del Gargano
22. immobile "Campo sportivo ex G.I." in S. Severo al Comune di S. Severo
23. immobile "Campo sportivo ex G.I." in Serracapriola al Comune di Serracapriola
24. immobile "ex FAPL" in Minervino Murge al Comune di Minervino Murge
25. edificio sede università "ex INAPLI" in Lecce all'Università di Lecce
26. edificio sede università "ex G.I. Fiorini" in Monteroni di Lecce all'Università di Lecce
27. immobile "Campo sportivo ex G.I." in Massafra al Comune di Massafra

2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste all'articolo 26 della stessa legge.

3. L'eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

4. Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente alla parte dell'immobile già in disponibilità.

Art. 21

(Prezzo e modalità pagamento)

1. Le cessioni dei beni di cui all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'Ufficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell'Ente regiona-

le pugliesi trasporti (ERPT), al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la valutazione dell'area sfruttata a fini urbanistici all'attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 15 della l.r. 67/1980, così come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 5/1995 e modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.

2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l'importo di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.

3. Ove, per causa imputabile all'acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.

Art. 22

(Reinvestimento proventi per idee d'impresa)

1. I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 27/1995 e per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale, secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare al Demanio e Patrimonio.

2. Il trenta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti settori:

- a) produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria;
- b) fornitura di servizi alle imprese;

c) fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.

3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui al comma 2 formeranno oggetto di apposita concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d'uso di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 27/1995.

Art. 23

(Accordi di collaborazione)

1. Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

Art. 24

(Norma finanziaria)

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:

ENTRATA

Cap. 4091150 "Proventi alienazioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 20 del 30 giugno 1999" (C.N.I.)

- Competenza	+ L. 10.000.000.000
- Cassa	+ L. 10.000.000.000

SPESA

Cap. 3425 "Spesa per interventi straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e reimpiego di beni di proprietà regionale" (C.N.I.)

- Competenza	+ L. 10.000.000.000
- Cassa	+ L. 10.000.000.000

Art. 25

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 Giugno 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al

solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'Art. 1

- La L. 30 aprile 1976, n. 386 "Norme di principio, norme par-

ticolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 149 dell'8-6-1976.

Note all'Art. 2

- La L. 12 maggio 1950, n. 230 "Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori con termini" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 115 del 20-5-1950; l'art. 16 così dispone:

Art. 16

I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

La qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione dell'art. 1, lettera a), del penultimo comma, della legge 24 febbraio 1948, n. 114.

- La L. 29 maggio 1967, n. 379 "Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 147 del 14-6-1967; si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7:

Art. 7

Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

Omissis.

Nota all'Art. 6

- Il comma 1 dell'art. 10 della L. 386/76 così dispone:

Art. 10

Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

Omissis.

Nota all'Art. 8

Si riporta il testo dell'art. 11 della L. 385/76.

Art. 11

Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione è pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo il conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualità.

I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricolo da parte della autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo con inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.

Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

I terreni e le opere di proprietà degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente previa approvazione della regione in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.

Nota all'Art. 12

Il testo dell'art. 11 della L. 386/76 è riportato nella nota all'art. 8.

Nota all'Art. 13

- La L. 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di aliena-

zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 306 del 31-12-1993; il comma 10 dell'art. unico così dispone:

Art. unico

1. - 9. Omissis.

10. Il Prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

11. - 26. Omissis.

Nota all'Art. 14

La L.R. 26 aprile 1995, n. 27 "Disciplina del demanio e del patrimonio regionale", pubblicata nel BUR n. 52 del 16-5-1995, è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 35/95, 22/97 e 6/98.

Nota all'Art. 18

La L.R. 9 giugno 1980, n. 67 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppresa opera nazionale per i combattenti", pubblicata nel BUR n. 48 Suppl/80, è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 5/85, 38/77 e 17/94.

Note all'art. 20

- La L. 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 302 S.O. del 29-12-1998; l'art. 28 disciplina il "patto di stabilità interno".

Si riporta il testo degli artt. 24, 26 e 28 della L.R. 27/95:

Art. 24

(Norme generali)

1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.

2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.

3. L'alienazione avviene a titolo oneroso ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.

Art. 26

(Alienazione del patrimonio regionale)

1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzata nel settore immobiliare, individuate a seguito di sperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386.

Art. 28

(Prezzo di stima e Commissioni tecniche)

1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.

2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane c/o loro consorzi) e Università statali istituite nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall'Ufficio tecnico erariale è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.

3. Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.

Nota all'Art. 21

Si riporta il testo dell'art. 15 della L.R. 67/80 così come sostituito dall'art. 10 della L.R. 5/95 e poi modificato dall'art. unico della L.R. 17/94:

Art. 15
(Commissione regionale di valutazione)

La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell'Opera Nazionale per i Combattenti è fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita Commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

- a) dall'Assessore al Patrimonio o dal Coordinatore del Settore Demanio e Patrimonio, che la presiede;
- b) da un dipendente tecnico dell'Ufficio di Foggia del suddetto Settore, con le funzioni di segretario;
- c) da un dipendente tecnico dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente;
- d) da un dipendente tecnico dell'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente;
- e) da un dipendente tecnico del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza.

Nel caso che i beni da alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge o dai loro danti causa, il prezzo di stima è stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non migliorato.

Intervenuta l'accettazione del prezzo di stima, la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Esaurite le procedure previste dal precedente art. 9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto - esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito da una commissione regionale di 2° grado.

La Commissione regionale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composta:

- 1) dal Presidente della Giunta o dall'Assessore al patrimonio, se delegato, che la presiede;
- 2) dal Dirigente superiore dell'Ufficio tecnico Erariale di Bari;
- 3) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Amministrazione Provinciale territorialmente competente;
- 4) dal Coordinatore dell'Assessorato regionale all'agricoltura;
- 5) dal Coordinatore del Settore Demanio;
- 6) da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di Segretario.

La stima stabilita dalla Commissione regionale è inappellabile.

In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto al prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al R.D. 23-5-1924, n. 827.

Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito.

Nota all'Art. 22

- L'art. 30 della L.R. 27/95 così dispone:

Art. 30
(Destinazione dei proventi dell'alienazione)

1. È istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

- a) realizzazione delle sedi regionali;
- b) interventi su disavanzo finanziario della Regione;
- c) attuazione dei programmi comunitari.

- Si fa presente che con l'art. 6 della L.R. 22/97 è stato disposto che:

"1. Al fine di consentire l'adeguamento, la conservazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare e regionale, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga al disposto di cui all'art. 30 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, a utilizzare, limitatamente al

triennio 1997- 1999, il -50% dei proventi dell'alienazione di beni immobili".

Nota all'Art. 23

Il DLgs 7 agosto 1997, n. 280 "Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della L. 24-6-1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 199 del 27-8-1997;

Art. 4
Procedure

1. Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla commissione regionale per l'impiego o alla commissione centrale per l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che prevedono, a favore dei lavoratori interessati impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi teorici o pratici, ad esse funzionali. Il progetto è compilato secondo il modello A allegato al presente decreto.

2. Ai fini del comma 1, al Progetto di lavori di pubblica utilità è allegato, in separato documento, il piano di impresa, relativo all'attività che si intende promuovere alla fine del progetto ed i progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 3, attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico progettuale e, comunque, la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., GEPI S.p.a., SPI S.p.a., INSAR, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché le società partecipate dai medesimi soggetti e da società pubbliche, aventi analoghe finalità promozionali, regionali o provinciali, individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle regioni o province interessate. Ulteriori agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere individuate, anche su proposta delle regioni e delle province interessate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il 15 settembre 1997, a richiesta degli organismi eventualmente interessati, previo accertamento dei requisiti di esperienza e capacità tecnica.

4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni regionali del lavoro comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego, alle regioni assessorati al lavoro ed alle province interessate, un quadro riassuntivo dei progetti presentati alle commissioni regionali per l'impiego con le indicazioni relative al numero dei progetti e la loro durata, gli enti proponenti, il numero dei lavoratori interessati l'ambito provinciale, il settore, l'ambito e la tipologia di intervento degli stessi, l'indicazione della agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione.

5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, le commissioni regionali per l'impiego e la commissione centrale per l'impiego procedono con unico atto all'approvazione dei progetti ammissibili, con eventuale selezione sulla base di una equilibrata distribuzione territoriale e della qualità dei progetti, in caso di ammissione di progetti per un importo superiore a quello attribuito alla regione. I progetti selezionati si intendono finanziati per la loro intera durata, così come proposta dall'ente.

6. I giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono avviati, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto stesso, su base volontaria, sia per i progetti locali che interregionali a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la regione siciliana, l'avviamento avverrà secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Gli enti promotori indicheranno, nello schema di bando allegato al progetto, come requisiti per l'inserimento, esclusivamente titoli di studio o attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento dell'adesione al progetto dovranno autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti promotori possono effettuare, una selezione di idoneità specificamente rivolta all'accertamento delle competenze utili alla realizzazione delle successive attività imprenditoriali e richiedere l'eventuale assegnazione di giovani in sostituzione dei candidati non idonei.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 21

“NUOVE NORME PER L’UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1985, N. 32”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge concerne l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ancorché oggetto dei benefici di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32, nei quali si esercitano attività motorio- ricreative, ginniche di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle fondazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

2. Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di istruttore deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o titolo universitario equipollente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 luglio 1999

Il Vice Presidente
Rocco PALESE

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'Art. 1

• La L.R. 16 maggio 1985, n. 32 "Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione L.R. 21-7-1978, n. 32", pubblicata nel BUR n. 70/85 è stata successivamente modificata e integrata dalla L.R. 16/97, art. 43.

